



CAMERA DI COMMERCIO  
FOGGIA

**OGGETTO: ADESIONE AL SERVIZIO ANBI: IL NUOVO SERVIZIO PER L'ANALISI DEI BILANCI SOCIETARI E CESSAZIONE DEL SERVIZIO INBALANCE. AFFIDAMENTO IN HOUSE INFOCAMERE S.C.p.A.**

IL SEGRETARIO GENERALE

con i poteri di cui al D. Lgs n. 165/2001, all'art. 35 dello Statuto e all'art. 16 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 78/2019 concernente la nomina del Segretario Generale;

PRESO ATTO che l'Ente Camerale, tra i suoi servizi istituzionali, annovera la tenuta del Registro delle Imprese;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 2435 del c.c. le Società di capitali e le cooperative hanno l'obbligo di depositare i bilanci d'esercizio presso il Registro delle Imprese;

PRESO ATTO che la Camera di Commercio di Foggia intende proseguire nelle azioni, già intraprese, relative allo sviluppo del territorio;

RITENUTO opportuno ampliare le ricerche e lo studio del territorio estendendo tale studio anche ai bilanci delle Imprese della provincia di Foggia;

PRESO ATTO della determinazione n. 330/21 relativa all'adesione al servizio offerto dalla Società in house InfoCamere S.C.p.A. attraverso la piattaforma InBalance relativa all'analisi dei bilanci del territorio;

CONSIDERATO che, tale servizio, dal 1 gennaio 2022 è stato ampliato dal nuovo servizio per l'analisi dei Bilanci Societari – AnBi;

PRESO ATTO che, le Camere pilota che hanno indirizzato in modo essenziale il servizio, hanno evidenziato ambiti di applicazione quali: il supporto alle imprese per accompagnarle alla crescita e all'internazionalizzazione; la progettazione di bandi a sostegno dei settori; il ruolo delle Camere nei rapporti con le istituzioni del territorio.

CONSIDERATO che detto servizio risulta essere più completo rispetto al precedente InBalance;

PRESO ATTO che l'adesione al servizio è funzionale alle azioni poste in essere da questo Ente nel Progetto 20% a sostegno alle crisi d'impresa;

PRESO ATTO, dai dati del Registro delle Imprese, che il numero dei bilanci depositati è inferiore ai 10.000;

CONSIDERATO, che la Camera di Commercio di Foggia rientra, come da listino, nella fascia 2 (da 5.000 a 10.000 bilanci) avente un canone annuo pari ad € 5.000,00 (escluso IVA)

RILEVATO che, dal punto di vista normativo, l'affidamento in argomento è ascrivibile all'istituto dell'affidamento "in house", così come disciplinato dal combinato disposto degli artt. 5 e 192 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;

VERIFICATO che, ai fini della rispondenza dei requisiti prescritti dall'art. 5 in capo alla società Infocamere Scpa, si rileva che:



- 1) la società è interamente partecipata dalle Camere di Commercio Italiane e svolge la propria attività all'interno del sistema camerale al solo beneficio dei soci, con espresso divieto statutario di adesione di soci privati (cfr. art. 5 comma 1 lett. b) e c);
  - 2) le camere di commercio socie svolgono su tale società consortile un controllo strutturale analogo a quello svolto sui loro servizi resi attraverso il sistema camerale (cfr. art. 5 comma 1 lett. a);
- RILEVATO, altresì, che il combinato disposto delle norme in commento richiede, tra i necessari presupposti, l'iscrizione dell'Ente aggiudicatore in apposito elenco istituito presso l'A.N.A.C.;
- VISTE, pertanto, le Linee guida n. 7 - Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del decreto legislativo 50/2016 - adottate dall'ANAC con la deliberazione n. 951 del 20 settembre 2017, nelle quali sono state definite le modalità ed i criteri con cui è effettuata l'iscrizione all'Elenco;
- ATTESO che detto adempimento è assicurato da Unioncamere per tutte le Camere di Commercio (nota del 16/01/2018) unitamente all'iscrizione delle società in house che, per Infocamere Scpa, è stato eseguito sempre da Unioncamere, con richiesta del 29/01/2018, prot. n. 8556, con relativa iscrizione avvenuta con delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1042 del 14 novembre 2018;
- CONSIDERATO, ulteriormente, che il comma 2 della norma richiamata stabilisce che *“ le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche ”*;
- PRESO ATTO che i servizi oggetto del presente provvedimento, sono tipizzati dal sistema camerale nel suo complesso e strumentali alle attività istituzionali delle camere di commercio, ragion per cui, si prospettano non valutabili gli aspetti di “congruità”, “universalità” e “socialità” richiamati dall'articolo 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
- VISTA la determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'A.V.C.P. (ora A.N.A.C.), aggiornata con Delibera n. 556/2017, in forza della quale devono ritenersi escluse dagli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010 (e, quindi, dall'acquisizione del CIG) “le movimentazioni di danaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie
- VISTO, altresì, l'art. 32 comma 14 del d.lgs 50 del 18 aprile 2016, secondo il quale il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri;
- DATO ATTO dell'istruttoria del funzionario Francesca Chionchio in organico al Servizio Patrimonio, Acquisti e Servizi Logistici dell'Ente;
- DATO ATTO che il presente provvedimento comporta oneri a carico del bilancio dell'Ente;

DETERMINA



1. di aderire, al servizio gestito da Infocamere Scpa, società *in house* del sistema camerale che gestisce a livello nazionale il sistema informatico delle Camere di Commercio italiane, denominato: "Anbi: il nuovo servizio per l'analisi dei bilanci societari";
2. di cessare il servizio InBalance relativo all'analisi dei bilanci del territorio;
3. di prendere atto che l'onere per il servizio in oggetto è pari ad € 5.000,00 (escluso IVA);
4. di prendere atto che l'onere complessivo è pari ad € 6.100,00 (compreso IVA)
5. di imputare l'onere al conto n. 330065 (costi esterni) PDT E1160563- ED01 del corrente esercizio finanziario;
6. di procedere alla stipula del contratto in parola in formato elettronico mediante la sottoscrizione digitale dei documenti che lo compongono (comunicazione di affidamento, presente provvedimento di affidamento);
7. di demandare agli uffici competenti gli adempimenti di cui all'art. 29 comma 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016.

II SEGRETARIO GENERALE  
(dott.ssa Lorella Palladino)

Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005